

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, LEPRE, CATELLANI, CIPELLINI, ZUCCALA, VIGNOLA, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CAVEZZALI, COLOMBO, MINNOCCI e TORTORA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1972

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 1971, n. 825,
in materia di riforma tributaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo comma dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, delega il Governo con formula assai ampia ad emanare disposizioni transitorie per l'applicazione della riforma tributaria.

Di tale potere, come è dato vedere dal testo del decreto delegato sull'IVA presentato dal Ministero delle finanze all'esame della Commissione interparlamentare dei 30, il Governo si è avvalso con l'articolo 79 il quale prevede la riduzione dell'aliquota dal 12 al 3 per cento nel settore edilizio.

Lo stesso Governo, d'altra parte, con decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito nella legge 24 luglio 1972, n. 321, ha stabilito che per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari attualmente esenti dall'IGE e dalla parallela imposta all'importazione, l'aliquota dell'IVA sarà applicata gradualmente nel primo quadriennio (1 per cento per il primo biennio e 3 per cento per il biennio successivo) sino a raggiungere solo a partire dal quinto anno di applicazione la misura del 6 per cento prevista dalla legge delega in materia di prodotti alimentari.

Tali misure ovviamente sono state ispirate unicamente dalla fondata preoccupazione delle conseguenze che deriveranno dall'applicazione della nuova imposta per quanto riguarda il costo della vita nel nostro Paese.

Tuttavia occorre considerare che, limitando l'alleggerimento dell'onere fiscale ai pochi generi previsti dalle disposizioni sopra ricordate, l'obiettivo di un reale mantenimento del potere di acquisto dei salari conseguente all'indispensabile contenimento dei prezzi, con particolare riferimento ai settori dell'alimentazione e dell'abbigliamento, non potrà essere raggiunto.

È quindi necessario, come del resto hanno richiesto all'unanimità tutte le forze politiche rappresentate nella Commissione interparlamentare dei 30, che la riduzione dell'aliquota dell'IVA sia prevista quanto meno per la maggior parte dei generi presi a base per la determinazione dei numeri indice che concorrono allo scatto della così detta scala mobile; si tratta ad esempio degli oli vegetali, del burro, delle uova, dei formaggi, degli ortaggi, della frutta eccetera

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e comunque di tutti quei prodotti alimentari che attualmente sono assoggettati all'IGE con aliquota inferiore al 3 per cento.

Per quanto riguarda poi i prodotti tessili occorre valutare con la massima responsabilità la ben nota crisi che da tempo travaglia il settore ed evitare che aumenti ulteriori del prezzo di vendita di tali prodotti vengano ad incidere pesantemente sul salario dei lavoratori.

Con la disposizione suggerita nell'articolo 2 del presente disegno di legge si mira infine ad eliminare una grave ed ingiusta discriminazione introdotta dalla legge delega per la riforma tributaria con l'attribuzione dell'aliquota IVA del 12 per cento sulle prestazioni di servizi rese dalle aziende dei pubblici esercizi.

Si tratta di un settore che svolge una rilevante funzione nel campo economico e sociale sia perchè concorre in modo determinante alla composizione dell'offerta ricettiva italiana nei confronti dei traffici turistici internazionali sia perchè presso tali aziende consumano quotidianamente la prima colazione ed il pasto di mezzogiorno milioni di studenti e di lavoratori.

Tale considerazione avrebbe dovuto già di per sè giustificare che, analogamente a quanto disposto per il settore simile delle aziende alberghiere, fosse prevista anche per i pubblici esercizi l'aliquota ridotta.

A ciò si aggiunge ulteriormente invece, come rilevato all'unanimità dalla Commissione dei 30 che per tale motivo ha invitato il Governo a provvedere alla necessaria riduzione mediante decreto-legge, che le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi verrebbero ad essere assoggettate all'aliquota del 12 per cento pur avendo nella generalità dei casi per oggetto generi alimentari cui si applica l'aliquota del 6 per cento in molti casi ulteriormente ridotta.

Considerando per concludere che il Governo non si è sinora pronunciato sul presente invito rivoltogli dalla Commissione dei 30 e che per converso è ormai molto limitato il tempo che precede l'entrata in vigore del nuovo tributo, si ritiene utile proporre la presente iniziativa parlamentare volta a realizzare con la massima urgenza qualificanti misure idonee ad arginare un ulteriore deterioramento dell'economia nazionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il primo biennio di applicazione l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al 3 per cento per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali, alla data del 31 dicembre 1972 l'imposta generale sull'entrata e l'imposta prevista nel primo comma dell'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, si applicano con aliquote ordinarie o condensate inferiori al 3 per cento.

Per lo stesso periodo l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le

importazioni dei prodotti tessili di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, è ridotta all'8 per cento.

Art. 2.

Il punto 4) dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è sostituito dal seguente:

« Aliquota del 6 per cento per i libri, compresi quelli di antiquariato, e per i materiali audiovisivi di contenuto didattico; i giornali quotidiani; i periodici aventi carattere politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo; i corrispettivi delle prestazioni derivanti da pubblici spettacoli, giochi e trattenimenti; i canoni di abbonamento alla televisione e radiodiffusione; i servizi telefonici per uso familiare; le prestazioni delle aziende alberghiere, escluse quelle di lusso, e dei pubblici esercizi; le cessioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione; le apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal CNR; i fertilizzanti ed i prodotti fito-sanitari; ».

Art. 3.

Il minor gettito derivante all'Erario dalle misure di cui gli articoli precedenti verrà compensato con il ricorso al mercato finanziario.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.